



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTA la nota prot. 2017/11232/DR-VE del 19 luglio 2017, ricevuta il 19 luglio 2017, integrata, in data 25 agosto 2017, dalla nota prot. 2017/12979/DR-VE del 25 agosto 2017, con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto di Venezia ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004, la verifica dell'interesse culturale nel seguente immobile:

denominazione	POLIGONO DI TIRO A SEGNO DI BOSCO CHIESANUOVA
provincia di	VERONA
comune di	BOSCO CHIESANUOVA
proprietà	DEMANIO DELLO STATO
sito in	CONTRADA STOPELLI, SNC
distinto al C.F. al C.T.	foglio 24, particella 214; foglio 24, particelle 50 – 69 – 199 – 200 – 202 – 204 – 205 – 210 – 212 e 214; foglio 25, particelle 297 – 420 – 437 e 438;
confinante con	foglio 24 (C.T.), particelle 21 – 213 – 396 – 49 – 276 – 31 – 21 – 283 – 203 – 284 – 288 e 74; foglio 25 (C.T.), particelle 191 – 299 – 504 – 505 – 439 – 627 – 713 – 727 – 914 – 1104 – 1106 e 1109; strada vicinale;

VISTO il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, espresso con nota prot. 24186 del 16 ottobre 2017;



RITENUTO che l'immobile come di seguito descritto:

denominazione	POLIGONO DI TIRO A SEGNO
provincia di	VERONA
comune di	BOSCO CHIESANUOVA
proprietà	DEMANIO DELLO STATO
sito in	CONTRADA STOPELI, SNC
distinto al C.F. al C.T.	foglio 24, particella 214; foglio 24, particelle 50 - 69 - 199 - 200 - 202 - 204 - 205 - 210 - 212 e 214; foglio 25, particelle 297 - 420 - 437 e 438;
confinante con	foglio 24 (C.T.), particelle 21 - 213 - 396 - 49 - 276 - 31 - 21 - 283 - 203 - 284 - 228 - 288 e 74; foglio 25 (C.T.), particelle 191 - 299 - 504 - 505 - 439 - 627 - 713 - 727 - 914 - 1104 - 1106 e 1108; strada vicinale Stopeli,

presenti l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del citato d.lgs. 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata

DICHIARA

con deliberazione assunta nella riunione del 30 ottobre 2017, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, che l'immobile denominato *POLIGONO DI TIRO A SEGNO*, sito nel comune di Bosco Chiesanuova (Verona), come identificato in premessa, presenta l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storica artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente provvedimento sarà trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs. 42/2004, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 30 ottobre 2017

Il Presidente della Commissione regionale
arch. Renata CODEVILLO



2/2





MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI VERONA, ROVIGO e VICENZA

BOSCO CHIESANUOVA (VR) – POLIGONO DI TIRO A SEGNO
SITO IN CONTRADA STOPELI SNC
Relazione storico-artistica

Il complesso immobiliare, che un tempo costituiva il poligono di tiro a segno, risale ai primi del Novecento ed è collocato sui fianchi contrapposti confluenti nella vallata che dalla località Stopeli scende verso Turban; comprende ancora oggi due distinte porzioni di terreni agricoli in gran parte boschivi o prativi, con soprastanti manufatti abbandonati, nell'immediata periferia del centro abitato di Bosco Chiesanuova.

Le due distinte porzioni in cui si articola l'ex poligono sono raggiungibili dalla strada comunale Stopeli - Turban, l'una collocata sul versante sinistro della valle, tramite una carrareccia sterrata e ciottolata, e l'altra ubicata sul versante contrapposto, a mezzo di un sentiero inerbatto.

Il complesso immobiliare è parzialmente recintato, ed il lungo periodo di abbandono e di libera fruizione hanno condotto da un lato al deperimento fisico delle strutture in muratura, relativo soprattutto alla palazzina sede del poligono, dall'altra al progressivo svilupparsi del bosco spontaneo che ha occupato gran parte delle aree scoperte inglobando anche i manufatti in muro a secco, e al libero pascolo di terreni prativi.

L'intero compendio appartiene al Demanio dello Stato in virtù del trasferimento dal Demanio Pubblico Militare con decreto interministeriale n. 199 del 31/05/1984 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 20/07/1984.

Il complesso immobiliare è costituito attualmente da due distinte porzioni, distanziate, situate a nord e a sud di una valletta, staccate fra loro di circa 160 metri in linea d'aria.

La porzione a nord, di cui alle particelle catastali 210-212-199-50-200 del fg. 24, è costituita da un'area mista bosco e prati, recintata e non accessibile, su cui insiste, sul limite della particella 200, una manufatto di pietra e calce, lungo circa 20 m per 1 m di profondità e alto 1,5 m., presumibilmente utilizzato come supporto per le sagome del tiro a segno. Il manufatto è visibile solo sul lato nord, in quanto circondato da una fitta boscaglia spontanea, mentre il lato sud è costituito da un terrapieno degradante. Del sentiero di accesso, catastalmente parte della particella 200, attualmente non rimangono tracce visibili.

La porzione a sud della valletta, di cui alle particelle catastali 202-205-69-204-214 del fg. 24 e 420-297-437-438 del fg. 25, è un'area prevalentemente boscosa, recintata e parzialmente accessibile, il cui accesso è garantito da un sentiero in terra battuta.

Sulla particella 214 non è possibile fornire informazioni, in quanto l'area non è accessibile per la fitta vegetazione selvatica e una recinzione continua.

Sulle particelle 69-205-202, costituite da terreni boscosi e a prato con salti di quota sostenuti da strutture in sassi, sono situati due manufatti non accatastati.

Al livello più alto, incassato tra roccia e una piccola scarpata boscosa, si trova il fabbricato del tiro a segno, di un unico piano, costituito da due torrette in pietra della Lessinia, collegate da una tettoia



a due falde con capriate in legno e copertura in lamiera ondulata. Delle strutture originali rimangono ancora utilizzabili solo la tettoia, mentre le due torrette sono inagibili per lo sfondamento della copertura.

Ad un livello inferiore di terreno è situato un piccolo fabbricato di 20 mq. circa, con struttura in pietra e calce e tetto in tavole di legno.

I terrapieni sono delimitati in sassi coperti da vegetazione spontanea.

Il Poligono di tiro a segno presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto costituisce una significativa testimonianza della diffusione tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento dei poligoni sul territorio nazionale, che ha contribuito a divulgare la pratica sportiva del tiro a segno. Questo di Bosco Chiesanuova risale all'inizio del secolo scorso ed è stato realizzato in un contesto prativo e boschivo della Lessinia, nella vallata che dalla località Stopeli scende verso Turban. Nonostante il lungo periodo di abbandono che ha comportato il deperimento delle strutture in muratura, si conserva ancora la palazzina sede del poligono, caratterizzata da gradevoli moduli medievaleggianti, e le strutture pertinenziali in parte avviluppate dalla vegetazione.

Nell'area non sono stati accertati ad oggi elementi archeologici. L'immobile, pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, non risulta di interesse archeologico né per quanto riguarda il fabbricato, né per quanto riguarda il sedime.

IL SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani



Il Funzionario Storico dell'arte
Maristella Vecchiato

Il Funzionario archeologo
Gianni de Zuccato

Il Presidente della Commissione
arch. Renata CODELLO



IL SOPRINTENDENTE
(dott. Fabrizio Magari)

Il Presidente della Commissione
arch. Renzo CODELLA



N=1200

E=6800

